

Segnalazione e referto: etica, dovere e impegno

Paola Miglioranzi

Pediatra di Famiglia, Verona

Anche se non vorremmo mai trovarci in questa situazione, la segnalazione di un sospetto maltrattamento o abuso su un bambino e l'eventuale referto fa parte dei nostri doveri assistenziali.

L'articolo 32 del nostro Codice Deontologico, *Doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili*, recita:

"Il medico tutela il minore, la vittima di qualsiasi abuso o violenza e la persona in condizioni di vulnerabilità o fragilità psicofisica, sociale o civile in particolare quando ritiene che l'ambiente in cui vive non sia idoneo a proteggere la sua salute, la dignità e la qualità di vita. Il medico segnala all'Autorità competente le condizioni di discriminazione, maltrattamento fisico o psichico, violenza o abuso sessuale".

È l'articolo 331 del Codice di Procedura Penale a trattare specificatamente della **denuncia**, che deve essere fatta per iscritto dai Pubblici Ufficiali e dagli Incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, abbiano **notizia** di reato perseguibile d'ufficio, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. Tale denuncia deve essere presentata o trasmessa **senza ritardo** al Pubblico Ministero o a un Ufficiale di Polizia Giudiziaria. Nella segnalazione occorre esporre, in forma chiara e sintetica, gli elementi osservativi che hanno condotto al sospetto; non dovrebbero essere contenuti approfondimenti o giudizi circa la presunta veridicità delle eventuali affermazioni rese dal bambino o riportateci da altre persone o circa la colpevolezza dell'adulto o degli adulti in gioco: tali valutazioni vanno lasciate alla competenza dell'Autorità Giudiziaria. La segnalazione va fatta tempestivamente e, se vi è urgenza, può essere anticipata telefonicamente alla stessa Procura della Repubblica e/o alla Polizia giudiziaria (Polizia di Stato e Carabinieri, come riferimenti prioritari).

Deve essere comunque poi fatta per iscritto.

I **reati perseguibili d'ufficio** sono tutelati dallo Stato per la loro gravità, significa che lo Stato (in particolare la Procura della Repubblica) procede nei confronti del responsabile di quel reato a prescindere dalla volontà della persona offesa (vittima), cioè anche se quest'ultima non sporge querela o se addirittura non vuole che il colpevole sia processato. Tra questi: maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale nei casi previsti dal codice (nei confronti di minore di 14 anni, o di minore di 16 anni quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di istruzione, di vigilanza o di custodia il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza).

Il **referto** invece viene trattato dall'articolo 334 del Codice di Procedura Penale. Differentemente dalla denuncia esso indica la persona alla quale viene prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente o quanto altro valga a identificarla, nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato e può causare. Esso deve essere fatto pervenire entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo, **immediatamente** al Pubblico Ministero o a qualsiasi Ufficiale di Polizia Giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera e assistenza ovvero, in loro mancanza, all'Ufficiale di Polizia Giudiziaria più vicino. Nel caso del referto il documento dattiloscritto, oltre a riportare sempre i dati anagrafici del minore, deve esplicitare:

1. da chi è stata richiesta la visita medica e per quale motivo;

2. da chi è accompagnato il minore e chi è presente alla visita;
3. la durata della visita;
4. l'anamnesi;
5. l'esame obiettivo generale e il comportamento del bambino durante la visita, specificando sia la presenza sia l'assenza di segni riferibili a lesioni recenti o pregresse;
6. la descrizione dell'area genitale, anale e perineale (ricordando di riportare le posizioni in cui è stato visitato il bambino/a);
7. gli accertamenti eseguiti o richiesti;
8. l'eventuale racconto spontaneo del minore;
9. l'inquadramento diagnostico;
10. la data e la firma.

Va inoltre specificato se è disponibile una documentazione fotografica (per fare la quale bisogna chiedere specifica autorizzazione scritta ai genitori) e se sono stati effettuati prelievi o raccolta di materiale.

Cosa si intende per **atto sessuale**? Concetto nuovo, da rifondare in base a criteri antropologici e sociologici. In sostanza si intende un **contatto fisico** tra aggressore e vittima, che abbia per bersaglio una delle **aree ritenute erogene** (quindi labbra, seno, glutei, regione inguinale e genitali esterni); la penetrazione è un fattore eventuale, che non implica di per sé ricadute sulla gravità del fatto. Vi sono pertanto degli atti sessuali che non lasciano segni visibili o permanenti. Questo non vuol dire che il fatto non sia avvenuto.

Riassumendo: le differenze sulle due forme di segnalazione riguardano pertanto la qualifica rivestita da chi deve segnalare i fatti:

La **denuncia** è a carico del pubblico ufficiale (N.B: anche medici che hanno rapporti con il Sistema Sanitario Nazionale, sia di dipendenza, sia di convenzione). È sufficiente aver avuto **notizia** del reato perseguibile di ufficio (nell'ambito delle proprie mansioni professionali pubbliche) perché scatti l'obbligo della segnalazione. Obbligo anche in caso di semplice sospetto.

Il **referto** è, invece, un obbligo che ricade sul medico in quanto **professionista**, indipendentemente dalla sua qualifica di pubblico ufficiale, che diviene operativo nel momento in cui vi è una diretta conoscenza di un sospetto delitto (si impone infatti di prestare **opera o assistenza**).

Ogni segnalazione/referto deve essere fatta per iscrit-

to e deve essere inviata in **modo tracciabile**, quindi posta certificata, raccomandata con ricevuta di ritorno o eventualmente fax, o può essere inoltrata tramite la Polizia Giudiziaria (Polizia di Stato e Carabinieri, come riferimenti prioritari) a:

- **Procura della Repubblica del Tribunale Ordinario**: per individuare l'eventuale colpevole e accertarne le responsabilità penali;
- **Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni**: per tutelare l'interesse del minore, attuando le decisioni più idonee per garantirne la protezione e la tutela.

Il **Tribunale per i Minorenni**, costituito, oltre che da magistrati, da giudici onorari rappresentanti di diverse professionalità attinenti alle problematiche minorili, ha funzioni di tutela del minore e può disporre indagini per chiarire i contenuti della segnalazione, dettare prescrizioni alla famiglia, con possibilità, nei casi più gravi, di decidere l'allontanamento del minore dal nucleo familiare.

In queste situazioni l'intervento dei **Servizi Sociali**, su disposizione del Tribunale per i minorenni, è volto soprattutto a valutare l'assetto familiare specie nei casi in cui si sospettino situazioni di abuso o trascuratezza all'interno della famiglia stessa.

In ogni caso, è necessario ricordare che la segnalazione all'Autorità Giudiziaria deve integrarsi in un **percorso a carattere assistenziale**, le cui esigenze non possono considerarsi assolute dalla semplice denuncia di reato, in considerazione delle specificità dell'indagine giudiziaria, per modalità di attuazione e finalità dell'intervento.

In altri termini, deve essere ben chiaro che la denuncia di reato non è un adempimento formale, dal momento che questo atto da un lato innesca una serie di eventi sui quali il sanitario non avrà alcuna possibilità di controllo, dall'altro non esaurisce le esigenze assistenziali del minore.

L'orientamento operativo da suggerire è quello di **informare** tempestivamente l'autorità giudiziaria ogni qualvolta il **sospetto** di trovarsi di fronte ad un bambino abusato sessualmente o maltrattato sia **ragionevolmente fondato**.

Negli altri casi – quando gli elementi a disposizione siano troppo vaghi e/o contraddittori – è comunque necessario farsi carico dell'**approfondimento diagnostico** con attenzione e costante disponibilità a

cercare, di volta in volta, la soluzione più congrua confrontando le proprie osservazioni in un contesto pluridisciplinare.

È così importante il riferire all'autorità giudiziaria che nell'articolo 365 del Codice Penale si tratta dell'**Omissione di referto**, specificando che chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa fino a euro 516. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

Per le condizioni di emergenza/urgenza è importante predisporre nel proprio ambulatorio un elenco di contatti che ci possano essere utili, numeri di telefono, Fax e indirizzi mail di: Pronto Soccorso Pediatrico, Procura

del Tribunale per i Minorenni e Procura del Tribunale Ordinario; Ufficio Polizia Minorile; Servizi Sociali/Assistenti Sociali; Medicina Legale; Neuropsichiatria Infantile.

Eccoci a noi, Pediatri di Famiglia. Siamo Incaricati di pubblico servizio, Pubblici Ufficiali e Professionisti. Su di noi ricade la tutela dei nostri piccoli pazienti in tutte le situazioni di maltrattamento e abuso. La segnalazione e il referto sono parte importante della nostra attività assistenziale. Non è facile decidere di segnalare, anche se è un obbligo di legge. La paura di eventuali conseguenze nei confronti dei nostri pazienti, delle loro famiglie e di noi stessi spesso ci fa titubare. Non ultimo l'impegno che fare questo richiede in prima persona. Dovremmo riuscire ad andare oltre e pensare come sarà il futuro di questi bambini se noi non segnaliamo, cosa si porteranno dietro nella loro vita adulta ed essere sicuri che noi possiamo fare la differenza.